

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2020, N. 162

MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 15
“ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DEL SERVIZIO CIVILE”

Art. 1
(Finalità)

1. Nelle more della riforma organica del sistema regionale del servizio civile, al fine di adeguare le disposizioni regionali a quanto stabilito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), questa legge detta disposizioni urgenti di modifica della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile).

Art. 2
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 15/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 15/2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Possono altresì presentare progetti di servizio civile regionale gli enti pubblici e privati iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), aventi almeno una sede operativa nel territorio regionale." .

Art. 3
(Modifica all'articolo 7 della l.r. 15/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Limitatamente ai soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti di servizio civile regionale finanziati con fondi UE, il limite di età e gli ulteriori requisiti specifici sono fissati dal relativo programma di finanziamento." .

Art. 4
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 15/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/2005, le parole: "se l'impegno settimanale è quantificato in trenta ore" sono soppresse.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. In attesa della riforma organica del sistema regionale del servizio civile, l'albo di cui all'articolo 5 della l.r. 15/2005 si compone di un'unica sezione relativa al servizio civile regionale, nella quale sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dalle linee guida di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale.

Art. 6
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Mastrovincenzo